Al Sindaco del Comune di Controne
84020 Controne (SA)

OGGETTO: Richiesta di parere sul diritto di accesso dei consiglieri comunali.

Il Sindaco del Comune istante rappresenta che i consiglieri di un gruppo di minoranza avrebbero "tempestato" gli uffici comunali di irragionevoli, sproporzionate e generiche richieste di estrazione di copie di atti, in tal modo impedendo ai dipendenti comunali, già in organico ridotto, di provvedere alla gestione delle ordinarie attività (tra cui la pubblicazione delle delibere di giunta). Tale situazione avrebbe ingenerato una condizione di "malessere" nei dipendenti, portando addirittura il revisore dei conti a rassegnare le dimissioni.

La Commissione non ritiene opportuno di esprimere alcun apprezzamento sulla fondatezza delle lamentele esposte perché sulla fattispecie rappresentata risultano proposti due ricorsi al giudice amministrativo (in specie, il Tar Campania) che non pare si sia ancora pronunciato. In ogni caso, dalla documentazione allegata all'istanza non risultano concreti e specifici elementi idonei a valutare l'abnormità delle richieste dei consiglieri comunali e le conseguenze ingenerate nel personale del comune. Quanto ai dedotti impedimenti sull'attività di pubblicazione delle delibere di giunta, si rammenta, qualora Codesto Comune non avesse già provveduto, che il legislatore (art. 32 della Legge n. 69/2009) ha espressamente previsto lo specifico obbligo dei Comuni di provvedere alla pubblicazione on line di tutti gli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale, ivi comprese le delibere di Giunta, con conseguenti riduzioni di risorse umane e economiche.

Al Cons. .....
Comune di Marano Valpolicella (VR)
.....@postacertificata.gov.it

e p.c. al Sindaco del Comune di Marano Valpolicella
info@pec.comunemaranovalpolicella.vr.it

OGGETTO: Richiesta di parere sul diritto di accesso ai documenti amministrativi da parte di consigliere comunale.

Il consigliere comunale istante ha rappresentato che il Sindaco aveva rigettato la richiesta di accesso urgente al protocollo generale dell'anno 2011 e 2012 poiché contenente informazioni riservate e segrete e comunque ritenendola eccessivamente generica ed onerosa in termini di risorse necessarie per evaderla. Pertanto, ha chiesto a questa Commissione di esprimere un parere al riguardo, segnalando di essersi reso disponibile, in caso di eccessiva gravosità della richiesta, a visionare preventivamente il protocollo per le sue esigenze.

Questa Commissione ritiene che il diniego opposto dal Comune appare del tutto illegittimo.

Come è noto Il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del d.lgs. n.267/2000 (T.U. degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. Enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla l. n. 241/1990.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare munus espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato.

Pertanto, al consigliere comunale e provinciale non può essere opposto alcun diniego - salvi i casi in cui l'accesso sia piegato ad esigenze meramente personali, al perseguimento di finalità emulative o che comunque aggravino eccessivamente, al di là dei limiti di proporzionalità e ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa - determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio della sua funzione, che è quella di verificare che il Sindaco e la Giunta municipale esercitino correttamente la loro funzione (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, Cons. Stato, sez. V, 22.05.2007 n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter

esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

Tale essendo il consolidato orientamento del giudice amministrativo e di questa Commissione, le motivazioni del diniego opposto alla istanza del consigliere comunale non sono (in generale e tanto più nella fattispecie) condivisibili né in termini di segretezza (in quanto il protocollo non contiene il testo del documento che possa contenere dati sensibili di cui, peraltro, il consigliere che ne venga a conoscenza rimane responsabile ai sensi dell'art. 43, comma 2, TUEL) né in punto di indeterminatezza ed onerosità della istanza (in quanto la richiesta specifica di atti potrà avvenire eventualmente dopo che il protocollo sarà stato visionato dall'interessato, come peraltro sollecitato dallo stesso).

Si rappresenta, infine, che lo "stigmatizzato" comportamento del Comune potrà essere valutato da questa Commissione ai fini della segnalazione alla Camera e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in sede di redazione della relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione ex art. 27 della legge n. 241/1990.

Al Ministero Interno
Dipartimento Vigili del Fuoco
Direzione Centrale Affari generali
Ufficio di staff – Studi e Contenzioso generale

OGGETTO: Richiesta di parere sul diritto di accesso alla registrazione informatica di una telefonata al numero di soccorso "115".

L'amministrazione istante chiede di conoscere se sia accoglibile la domanda di accesso alla copia della registrazione informatica della telefonata con richiesta d'intervento al numero di soccorso "115" effettuata da un privato, destinatario di un intervento tecnico conseguente ad un incendio alla propria autovettura, motivata da presunte contestazioni rivolte dalla compagnia assicuratrice del veicolo da indennizzare (che paventa una tardiva effettuazione del soccorso). Vengono avanzati dubbi sulla conoscibilità di tale documento, attesa la particolare natura dell'atto (dovendo la telefonata essere riversata su supporto informatico) nonché la necessità di tutela della riservatezza del controinteressato (ovvero l'operatore telefonico), la possibile esclusione dell'accesso perché documento afferente a strutture, mezzi, dotazioni, personale ed azioni strumentali alla tutela dell'ordine pubblico ex art. 24 co. 6 lett. c) della legge n. 241/1990 nonché la finalità di controllo generalizzato sui tempi e modi di prestazione del soccorso.

A parere della Commissione sarebbe illegittimo escludere l'accesso alla registrazione della telefonata di soccorso, soprattutto quando siano insorte contestazioni tra il privato e la propria compagnia assicuratrice sul diritto all'indennizzo collegato all'incidente oggetto dell'intervento dei VV FF e sempre che la registrazione della telefonata non sia stata oggetto di un espresso provvedimento di sequestro giudiziario, idoneo ad impedire l'ostensibilità del documento.

Infatti, la registrazione della telefonata può essere equiparata, ex art. 22, legge n. 241/1990, ad un esposto riprodotto su supporto magnetico e, per tale ragione, può farsi rientrare nella categoria degli atti amministrativi aventi la forma di rappresentazioni elettromagnetiche. Inoltre, ogni ragione di eventuale riservatezza cede di fronte alla necessità di cura e difesa degli interessi del richiedente l'intervento di soccorso, come è indubbiamente nel caso di specie. Infine, non paiono invocabili i casi di esclusione dell'accesso ex art. 24 co. 6 lett. c), della legge n 241/1990 categoria eccezionale che concerne non tutti i documenti genericamente riconducibili all'ordine pubblico e alla prevenzione e alla repressione della criminalità ma solo gli atti in concreto pregiudizievoli degli interessi sopra indicati e soltanto nei limiti e nell'ambito di tale connessione. Nella specie, poiché la registrazione della telefonata di soccorso consiste sostanzialmente in una sorta di segnalazione/denuncia effettuata telefonicamente alla pubblica autorità, non pare che investa in concreto gli interessi indicati nell'art. 24 co. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Né del resto, atteso l'effettivo interesse alla conoscenza dedotto dal richiedente l'accesso, può ritenersi che la conoscenza della specifica registrazione della telefonata sia diretta a configurare un controllo generalizzato sulla pa.

All'Ufficio Scolastico Regionale Campania
Direzione Generale – Ufficio VIII
c.a. .....

OGGETTO: Richiesta di parere in tema di accesso ai dati di residenza dei docenti ammessi ad una procedura selettiva.

L'Ufficio in indirizzo ha chiesto se, a fronte della richiesta, pervenuta da una candidata esclusa da una procedura selettiva per incarico di docente - coordinatore, di conoscere gli atti relativi agli indirizzi di residenza completi di tutti i candidati ammessi a sostenere il colloquio orale, possa essere negato l'accesso non sussistendo alcuna concreta utilità tra la conoscenza del documento e l'effettiva tutela dell'interesse del richiedente.

La Commissione ritiene che, a prescindere da ogni dubbio manifestato dall'amministrazione, debba escludersi il diritto di accesso qualora l'istanza non avesse ad oggetto specifici documenti (come ad esempio un elenco già predisposto degli indirizzi dei partecipanti) bensì "dati" che non hanno forma di documenti amministrativi".

Pertanto, pur avendo la richiedente partecipato alla procedura selettiva, l'Ufficio dovrà tenere conto, nei limiti sopra indicati, dell'art. 22, co. 4, legge n. 241/90, secondo cui "non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo", e dell'art. 2 co. 2 del regolamento di esecuzione della legge, approvato con d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, per cui "la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare i dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste d'accesso".

Al Direttore Area servizi alla Città
Comune di Reggio Emilia
polizia.municipale.reggioemilia@pec.municipio
.re.it

OGGETTO: Richiesta di parere relativo al diritto di accesso a documenti da parte di un consigliere comunale.

L'ente civico istante chiede un parere relativo alla problematica dell'accesso di un consigliere comunale agli elenchi dei nominativi dei cittadini nei confronti dei quali il Comune ha effettuato segnalazioni e inoltrato notizie utili nell'ambito della collaborazione con l'agenzia delle entrate per la lotta all'evasione fiscale. L'amministrazione dubita della legittimità dell'accesso, ritenendo che i documenti richiesti siano esclusi dall'accesso rientrando nella categoria dei procedimenti tributari ai sensi dell'art 24 co. 1 lett. b) della legge n. 241/1990.

La Commissione osserva che la disposizione contenuta nell'art. 43, comma 2, TUEL riconosce al consigliere comunale il diritto di ottenere dagli uffici comunali "tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato e gli impone l'obbligo del segreto "nei casi specificamente determinati dalla legge". Indipendentemente dall'inclusione della divulgazione dei contribuenti assoggettati a segnalazioni o notizie fra i casi soggetti all'esclusione citata, gli Uffici comunali non possono limitare in alcun caso il diritto di accesso del consigliere comunale, ancorché possa sussistere il pericolo della divulgazione di dati di cui il medesimo entri in possesso. La responsabilità di aver messo in condizione il consigliere comunale di conoscere dati sensibili cede di fronte al diritto di accesso incondizionato del medesimo, potendo essere semmai essere invocata dal terzo eventualmente danneggiato solo nei confronti di chi (consigliere comunale) del suo diritto abbia fatto un uso contra legem.

Al Sig. .....
.....@tiscali.it
.....@posteitaliane.gov.it

OGGETTO: Richiesta di parere per l'accesso alle istruzioni ministeriali per l'approvazione delle delibere commissariali di cooperative a contributo erariale ex art. 2545 sexiesdecies c.c.

L'istante chiede a questa Commissione se il diritto di accesso ex lege n 241/1990 alle istruzioni del Ministero competente alla vigilanza sulle società cooperative sia consentito soltanto al socio della cooperativa - che abbia interesse a conoscere le verifiche ministeriali prodromiche alle delibere di approvazione dei bilanci - ovvero anche a chiunque ne faccia richiesta per controllare lo svolgimento della procedura ministeriale, a prescindere da uno specifico interesse.

Alla luce dell'art. 22, comma 1, lettere b) e d) della legge n. 241/90, che subordina il diritto di accesso rispettivamente alla titolarità di un interesse diretto, attuale e concreto e alla esistenza di un documento amministrativo concernente attività di pubblico interesse, la domanda di accesso deve specificare il nesso che lega il documento richiesto alla posizione soggettiva dell'istante indicando i presupposti di fatto idonei a rendere percettibile l'effettivo interesse conoscitivo corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento che interessa.

Nel caso in esame, la Commissione osserva che se, da un lato, pare indubbio che il socio di una cooperativa sia legittimato all'accesso agli atti detenuti dal Ministero (nella specie, le citate istruzioni ministeriali) onde favorire la partecipazione ed assicurare l'imparzialità e la trasparenza delle attività pubbliche di controllo sul regolare funzionamento della cooperativa; tuttavia, dall'altro, precisa che, in difetto di uno specifico interesse, il diritto di accesso non potrà essere riconosciuto a chiunque, essendo inammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Questura di Forlì

Fatto

Il signor ....., Ispettore superiore della Polizia di Stato, in servizio presso il Commissariato di P.S. di Cesena, dovendosi recare, unitamente ad altro collega, in carcere, in data 9.3.2012, per procedere all'interrogatorio di un detenuto, il giorno precedente aveva fatto informare di tale incombenza affidatagli, per delega, dall'autorità giudiziaria, la responsabile dell'ufficio anticrimine, al fine di consentirle la programmazione del servizio.

In data 12.3.2012, l'ufficio del personale addetto ai servizi aveva restituito al signor ..... il modulo di richiesta del servizio esterno da questi compilato, comunicando che l'indennità dovuta per l'espletamento del servizio esterno non sarebbe stata corrisposta al signor ....., poiché tale ufficio non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione dalla responsabile dell'ufficio anticrimine, in data 8.3.2009, in ordine all'espletamento del servizio in questione.

Il dirigente del Commissariato di P.S. di Cesena, dopo aver ricevuto la relazione di servizio redatta dal signor ..... e dal suo collega impegnato con l'odierno ricorrente nell'espletamento del servizio esterno in questione, convocava il signor ..... preannunciando che avrebbe condotto un'inchiesta per accertare quanto era accaduto, dal momento che sarebbe emerso un contrasto tra quanto risultante dalla relazione di servizio redatta dal dirigente dell'ufficio anticrimine ed il contenuto della relazione di sevizio redatta dal ricorrente.

In data 3.5.2012, il signor ..... chiedeva di poter accedere a tutta la documentazione confluita nell'inchiesta svolta dal Dirigente del Commissariato di P.S. di Cesena.

In data 31.5.2012 l'Amministrazione rigettava l'istanza di accesso in questione, sul rilievo dell'inesistenza di alcun procedimento amministrativo in atto nei confronti dell'accedente e dell'inammissibilità di istanze di accesso preordinate all'esercizio di un controllo generalizzato dell'operato della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge n. 241/1990.

In data 18.6.2012 il ricorrente adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione.

L'Amministrazione, in data 23.8.2012, inviava una memoria nella quale argomentava nel senso dell'infondatezza del ricorso.

Diritto

Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti appresso indicati.

In primo luogo è evidente l'infondatezza dell'assunto dell'Amministrazione circa l'inammissibilità dell'istanza di accesso in questione, a norma dell'art 24, comma 3 della legge n. 241/1990, in quanto preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato della Pubblica Amministrazione, posto che si tratta, come giustamente osservato dal ricorrente, di un'istanza di accesso a documenti che lo concernono direttamente e personalmente.

In secondo luogo si osserva che il fatto che non si sia dato corso ad un formale procedimento amministrativo di inchiesta nei confronti del ricorrente non esclude la sua legittimazione, ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad accedere ai documenti inerenti l'attività di accertamento dei fatti comunque svolta dall'Amministrazione, all'esito della quale essa è addivenuta alla conclusione della non spettanza al signor ..... dell'indennità pretesa dallo stesso per l'espletamento del servizio esterno in data 9.3.2012, in ragione della mancata osservanza della procedura prescritta per l'autorizzazione allo svolgimento del servizio esterno.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Società Aeroporti di Roma s.p.a.

Fatto

Il signor .....- essendo stato escluso dalla procedura di affidamento in sub-concessione di aree, site all'interno dell'Aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino, per lo svolgimento di attività di edicolante, di vendita di tabacchi, *et similia*, alla quale aveva partecipato-, con nota del 21.6.2012, chiedeva di conoscere i nominativi delle società ammesse alle ulteriori fasi della procedura in questione, quali soggetti cui notificare il ricorso amministrativo che l'accedente aveva intenzione di proporre avverso l'esclusione dalla predetta procedura.

La società Aeroporti di Roma, in via preliminare, contestava la legittimazione dell'odierno ricorrente ad accedere ai documenti richiesti sia in considerazione del fatto che l'attività della predetta società non sarebbe sottoposta alla disciplina pubblicistica, sia in ragione dell'impossibilità di individuare dei soggetti controinteressati, portatori di un interesse concreto ed attuale suscettibile di essere leso dall'eventuale accoglimento di un ricorso proposto dall'accedente avverso la sua esclusione dalla procedura in questione.

Il signor ....., in data 16.7.2012, adiva la Commissione affinché valutasse la legittimità del diniego in questione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/2000.

Diritto

Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti appresso indicati.

Innanzitutto si deve escludere la tardività dell'istanza di accesso in questione, apoditticamente affermata dalla società Aeroporti di Roma s.p.a., dal momento che l'esercizio del diritto di accesso, ex lege n. 241/1990, non è soggetto ad alcun termine di decadenza.

Quanto alla soggezione della società aeroporti di Roma s.p.a. alla disciplina in materia di accesso dettata dalla legge n. 241/1990, essa non può esser esclusa, ove si consideri la qualità di soggetto concessionario di pubblici servizi rivestita dalla predetta società, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d), che include nel novero delle Pubbliche Amministrazioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

La spettanza al ricorrente del diritto di accedere alla documentazione dalla quale risultano i nomi dei soggetti ammessi alle ulteriori fasi della procedura-indipendentemente dalla correttezza giuridica della tesi secondo la quale essi non sarebbero qualificabili come controinteressati in relazione all'eventuale ricorso del signor ..... avverso la sua esclusione dalla procedura- si fonda sulla natura endoprocedimentale di tali documenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, comma 1 e dell'art. 10, lettera a) della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Centro documentale di Caserta – sezione documentazione

Fatto

Il ricorrente, dopo essersi utilmente collocato al 5° posto della graduatoria del concorso per collaboratore professionale vigilanza bandito dal Comune di Campobasso è stato assunto con contratto stipulato il 22 dicembre 2012. Successivamente il Sig. ....., collocatosi al 10° posto della graduatoria, ha presentato ricorso al TAR Molise chiedendo la sospensione e l'annullamento di tutti gli atti della procedura concorsuale ritenendo che la commissione giudicatrice fosse incorsa in errore nella valutazione dei titoli al medesimo spettanti. In particolare, il controinteressato lamenta che la commissione giudicatrice non avrebbe tenuto conto del servizio militare prestato, perché autodichiarato ai sensi del d.P.R. 445 del 2000 e non comprovato da alcuna esibizione documentale. Poiché l'attribuzione del suddetto punteggio determinerebbe la collocazione del ..... al 5° posto con conseguente slittamento del ....., quest'ultimo ha chiesto all'Amministrazione resistente di potere accedere ai documenti dai quali risulti l'esatta indicazione del periodo di leva nonché del grado ricoperto durante il servizio militare, al fine di difendere i propri interessi nel ricorso pendente innanzi il TAR Molise.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 28 giugno, ha negato il chiesto accesso sulla base dell'opposizione formulata dal controinteressato.

Avverso l'indicato provvedimento di diniego il legale rappresentante del ricorrente, avv. ……., ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo di ordinare all'Amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Afferma il ricorrente nel presente gravame che il foglio matricolare (art. 1023, comma 1 del Codice dell'Ordinamento militare) non contiene né dati sensibili né cd. super sensibili e dichiara la propria disponibilità a conoscere, eventualmente, la durata del servizio ed il grado ricoperto oscurando, se opportuno i dati non conoscibili.

Il legale rappresentante del controinteressato ....., avv. ……, con memoria del 9 agosto 2012, dopo avere precisato che il foglio matricolare contiene dati sensibili, ossia quelli contenuti nei provvedimenti ed accertamenti medico-legali, ha affermato l'irrilevanza del chiesto documento rispetto al giudizio in corso. Infatti, la mancata attribuzione del punteggio è stata determinata dalla circostanza che detto servizio è stato solo autodichiarato senza alcuna esibizione documentale.

Diritto

Il ricorrente ha chiesto di potere accedere al foglio matricolare nel quale è indicata la durata del servizio di leva prestato ed il grado ricoperto al fine di difendere i propri diritti nel giudizio pendente innanzi il TAR Molise. Pertanto, il ricorrente è titolare di un interesse qualificato ad accedere a tale documento, oscurando le parti del medesimo non pertinenti rispetto all'interesse vantato.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Comitato Regionale per le Comunicazioni

Fatto

Il sig. ....., in qualità di direttore responsabile dell'agenzia di stampa ADGNEWS24, in data 26 giugno ha chiesto all'amministrazione resistente copia della documentazione relativa ad una convenzione stipulata dalla medesima con la Fondazione Astrid, motivando la richiesta in ragione del perseguimento di "fini giornalistici". Parte resistente, con nota del 27 luglio successivo, ha negato l'accesso ritenendo la domanda ostensiva sorretta da una motivazione vaga tesa ad operare un controllo diffuso sull'azione dell'amministrazione.

Contro tale diniego il ..... ha presentato ricorso alla scrivente, chiedendone l'accoglimento. Con memoria depositata il 7 settembre, parte resistente ha svolto le proprie difese inquadrando il contesto oggettivo e soggettivo in cui si è sviluppato il contenzioso oggi all'esame della scrivente e insistendo per il rigetto del ricorso alla luce della carenza di interesse del ricorrente il quale, tra l'altro, non avrebbe in alcun modo motivato la propria istanza.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dal ricorrente contro il CORECOM Lazio.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/1990 e 12 D.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente abbia le caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Nel caso di specie, anche in ragione della tipologia di documentazione richiesta, la quale peraltro risulta essere stata pubblicata nei suoi elementi essenziali sul sito internet (circostanza, questa, che potrebbe indurre a ritenere la richiesta come diretta a operare un controllo diffuso sull'azione dell'amministrazione), il CORECOM agisce nella sua veste di organo regionale e non funzionale dell'AGCOM, come stabilito dalla legge regionale istitutiva n. 19/2001 che all'articolo 2 stabilisce che "*Il Co.re.com. è organo funzionale dell'Autorità ed è altresì organo di consulenza, di gestione e di controllo della Regione in materia di sistemi convenzionali o informatici delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, della cinematografia e dell'editoria*". Pertanto, non trattandosi di impugnativa contro determinazioni di amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, i ricorsi debbono essere presentati al difensore civico ai sensi del citato articolo 25, l. n. 241/90; difensore civico che risulta istituito e operante a livello regionale.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Azienda Sanitaria Locale – Grosseto 9 – Servizio di medicina legale

Fatto

Il sig. ....., in qualità di diretto interessato, in data 2 e 5 luglio 2012 ha chiesto alla A.S.L. resistente accesso a tutta la documentazione prodotta e detenuta dalla medesima in relazione al mancato rilascio al ricorrente del porto d'armi ad uso venatorio. Parte resistente non ha fornito riscontro all'istanza nei trenta giorni successivi, pertanto, in data 25 luglio, il sig. ..... ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione, premesso che alla data della presentazione del ricorso non sono trascorsi i trenta giorni di tempo dalla domanda di accesso, rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso medesimo presentato dal ricorrente contro l'Azienda Sanitaria Locale Grosseto 9.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/1990 e 12 D.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente abbia le caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Non essendo le ASL amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, i ricorsi in materia di accesso contro i provvedimenti di tali figure soggettive debbono essere presentati al difensore civico ai sensi del citato articolo 25, l. n. 241/90; difensore civico che risulta istituito e operante a livello regionale.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig. .....; Cristall di ..... e c. s.a.s.
contro
Amministrazione resistente: Istituto nazionale della previdenza sociale – Massa Carrara

Fatto

A seguito della notifica di un verbale di accertamento dell'INPS, l'istante ha chiesto alla stessa amministrazione accesso al fascicolo relativo, e in particolare al provvedimento con cui agli ispettori è stato conferito l'incarico di operare fuori dall'ambito territoriale di competenza (l'ispezione si è svolta nel territorio lucchese), alla richiesta di intervento, e la documentazione probatoria ulteriore rispetto a quella indicata nel verbale.

L'INPS, con provvedimento del 16 marzo 2012, ha negato l'accesso, considerando l'esigenza di tutelare la riservatezza dei dipendenti, e ha fatto presente che l'accesso ispettivo fuori dall'ambito territoriale di competenza rientra tra le attività programmate dalla direzione regionale INPS Toscana.

Dolendosi di tale diniego parte ricorrente si è rivolta il 28 marzo 2012 a questa Commissione, chiedendone l'intervento.

Memoria difensiva di parte resistente del 6 aprile 2012 ha chiarito l'assenza di qualunque sorta di denuncia o segnalazione esterna, affermando che l'istante è già in possesso di tutta la documentazione necessaria all'eventuale difesa dei propri diritti in tutte le sedi, e insistendo nel negare il rilascio delle dichiarazioni dei dipendenti, a motivo di tutela della riservatezza degli stessi, o, in subordine, a concedere unicamente visione degli atti, e comunque solo in seguito al coinvolgimento, non ancora avvenuto, dei controinteressati.

La Commissione, nel plenum del 17 aprile 2012, rilevata preliminarmente la necessità che fosse instaurato il contraddittorio nei confronti dei dipendenti controinteressati, cui non risultava essere stata comunicata l'istanza di accesso a norma dell'art. 3 del d.P.R. n. 184/2006, ha invitato l'Amministrazione a fornire prova della notificazione alle parti controinteressate, onde consentire la definitiva trattazione del ricorso.

Parte resistente, con nota del 24 luglio 2012, ha comunicato l'avvenuta notificazione.

Diritto

Questa Commissione ritiene l'odierno gravame meritevole di accoglimento.

La finalità che sostiene la disposizione preclusiva opposta dall'amministrazione, la tutela cioè di un particolare aspetto della riservatezza, quello attinente all'esigenza di proteggere i dipendenti autori delle dichiarazioni da potenziali azioni discriminatorie, pressioni indebite o ritorsioni da parte del datore di lavoro, recede difatti qualora, come nell'odierna fattispecie, si delinei, a fronte, l'esigenza contrapposta di tutela della difesa degli interessi giuridici del destinatario del verbale di accertamento, essendo la realizzazione del diritto alla difesa garantita "comunque" dal comma 7 art. 24 della legge n. 241 del 1990 (in tal senso, ex plurimis: Cons. Stato, VI, sent. 16 dicembre 2010, n. 9102; id., VI, 7 dicembre 2009, n. 7678; id., VI, 29 luglio 2008, n. 3798), il quale comma rappresenta una sorta di immanente "contro limite" alle ipotesi di esclusione dal diritto di accesso individuate dal medesimo articolo 24 (cfr. CdS 5926/2011).

Né è accoglibile l'ipotesi prospettata in subordine da parte resistente, ovvero limitare l'accesso alla sola visione: l'esercizio del diritto di accesso deve sempre essere riconosciuto mediante la possibilità congiunta della visione e dell'estrazione di copia, in quanto la novella della legge 15/05 ha espressamente abrogato la categoria dell'accesso limitato alla sola visione, modalità che peraltro, nella fattispecie, non sarebbe idonea a proteggere la riservatezza dei dipendenti. Ben potrà l'amministrazione, invece, operare un contemperamento dei due opposti interessi sopra

richiamati rilasciando, dei documenti chiesti, una copia oscurata nell'indicazione dei nominativi dei dipendenti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione, e per l'effetto invita l'amministrazione a rivedere le proprie determinazioni entro trenta giorni.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Corte d'Appello di Catania

Fatto

La Sig.ra ....., quale partecipante alla prova scritta dell'esame per Avvocati della Corte di Appello di Catania svoltasi a dicembre 2011, ha presentato istanza di accesso alla Corte d'Appello di Catania, in data 27 giugno 2012, al fine di prendere visione ed estrarre copia degli elaborati in materia civile, penale e atto giudiziario dei candidati che sono stati ammessi alle prove orali, identificati al numero di busta 714, 717, 725, 731 e 732, di cui al verbale del 26 aprile 2012, numero 15.

A motivazione della richiesta, la ricorrente adduceva la volontà di tutelare giuridicamente la propria posizione.

L'Amministrazione resistente, in data 18 luglio 2012, opponeva il proprio diniego in forza della Circolare sulle "Misure organizzative sul Diritto d'accesso", n. 86 del 12 aprile 2006, del Ministero della Giustizia.

Avverso il diniego la ricorrente presentava ricorso alla Commissione in data 19 luglio 2012.

In data 25 agosto 2012, la Corte d'Appello di Catania ha fatto pervenire una memoria in ribadisce il proprio diniego, concedendo la visione e l'estrazione di copia dei soli elaborati della ricorrente, con gli eventuali giudizi ad essi espressi.

Diritto

Il gravame risulta meritevole di accoglimento.

Posto che la Circolare sulle "Misure organizzative sul Diritto d'accesso", n. 86 del 12 aprile 2006, del Ministero della Giustizia non pone motivi ostativi all'accesso agli elaborati concorsuali.

Deve essere consentito l'accesso alla documentazione relativa agli elaborati concorsuali, nonché degli eventuali documenti ufficiali concernenti l'individuazione dei criteri e dei parametri di valutazione adottati per l'assegnazione dei punti, qualora per il ricorrente l'esame della documentazione sia necessaria per l'eventuale tutela dei propri diritti. Ciò vale non solo per gli elaborati concorsuali prodotti dal ricorrente, ma anche per quelli degli altri concorrenti, posto che il ricorrente che abbia partecipato ad una procedura di tipo concorsuale è titolare di un interesse qualificato e differenziato alla regolarità della procedura, e posto che i concorrenti, prendendo parte alla selezione, hanno evidentemente acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Catania

Fatto

La Sig.ra ....., figlia di ....., a fronte della mancata corresponsione di alcun contributo al suo mantenimento dalla data della nascita sino a quella del matrimonio della stessa, ha chiesto all'Ufficio di Catania dell'Agenzia delle Entrate, in data 22 maggio 2012, copia dell'intera dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 del Sig. ....., salvo l'oscuramento di altri dati eventualmente rinvenibili ma risultanti irrilevanti all'interesse esposto nell'istanza stessa.

L'istanza veniva proposta al fine di verificare le capacità economico-patrimoniali del genitore e di porre in essere ogni iniziativa giudiziaria, anche di natura cautelare in vista dell'azione di risarcimento che la ricorrente intende proporre.

La ricorrente, in data 21 luglio 2012, adiva la Commissione avverso il silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente.

L'Agenzia delle Entrate di Catania non ha fatto pervenire alcuna memoria in merito.

Diritto

Al riguardo si rileva che l'art. 24, comma 7 della legge n. 241 del 1990 stabilisce che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, riconosciuto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qual volta l'accesso venga in rilievo per la cura o la difesa di interessi giuridici del richiedente, e che "nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". In tale senso anche la costante giurisprudenza ha affermato che in caso "di dati sensibili, ossia di atti idonei a rivelare l'origine razziale etnica, le convinzioni religiose, politiche, lo stato di salute o la vita sessuale di terzi, l'art. 16, comma 2, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135 (ora art. 60 del d.lgs. n. 196 del 2003) prescrive che l'accesso è possibile solo se il diritto che il richiedente deve far valere o difendere è di rango almeno pari a quello della persona cui si riferiscono i dati stessi." (fra le altre C. d. S. n. 1896 del 2005, T.A.R. Lazio Roma, n. 10620 del 2006). Nel presente ricorso, si ritiene che il diritto di difesa dei propri diritti sia da considerare di pari rango rispetto al diritto alla riservatezza delle persone cui si riferiscono i dati richiesti e che, pertanto, il diritto di accesso debba prevalere sul diritto alla riservatezza nei limiti, in cui esso è necessario alla difesa della tutela dei propri interessi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Prefettura di Roma

Fatto

La Sig.ra ..... ha presentato in data 21 settembre 2010 l'istanza per l'ottenimento della cittadinanza italiana presso l'Ufficio Cittadinanza della Prefettura di Roma. In occasione della presentazione della stessa, non gli è stato comunicato l'avvio del procedimento.

In data 7 luglio 2012 la ricorrente ha inviato, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Prefettura di Roma una comunicazione scritta di diffida ad adempiere e richiesta di accesso agli atti finalizzata alla presa visione e copia degli atti del procedimento, nonché alla conoscenza dei nomi dei funzionari responsabili del procedimento, e lo stato degli atti relativi al procedimento.

In data 21 agosto 2012 il ricorrente ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il silenzio-rigetto dell'Amministrazione resistente.

La Prefettura di Roma non ha fatto pervenire alcuna memoria in merito.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto nei limiti appresso indicati.

Il gravame risulta meritevole di accoglimento per la parte riguardante la presa visione di copia degli atti del procedimento, poiché non appare dubbio che i documenti chiesti incidono nella sfera giuridica degli istanti, la spettanza a parte ricorrente del diritto ad accedervi si fonda sulla loro natura di atti endoprocedimentali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7, c. 1, e dell'art. 10, c. 1, lett. a), della legge n. 241/90.

Non può essere accolto, invece, per quanto riguarda la richiesta di conoscenza dei nomi dei funzionari responsabili del procedimento e dello stato degli atti relativi al procedimento. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 8 legge 241/1990 vige l'obbligo dell'Amministrazione di fornire le generalità del responsabile del procedimento, dell'ufficio competente, e di tutte le notizie utili per permettere al cittadino di poter partecipare attivamente ed in modo costruttivo al procedimento, si rileva che questa parte dell'istanza del richiedente non è volta all'accesso ad un documento, bensì ad una mera richiesta di informazioni.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, in parte qua, nei sensi di cui in motivazione, e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione, stante l'interesse ad accedere da parte del ricorrente.